



Provincia di Perugia

SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO
UFFICIO TRASPORTI

AVVISO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E DI ISTRUTTORE DI GUIDA DI AUTOSCUOLA PER L'ANNO 2026

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 26/1/2011, n. 17 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola", così come modificato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 1/2/2024, n. 34, entrato in vigore il 6/4/2024, è indetto avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione agli esami per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di teoria e di istruttore di guida di autoscuola per l'anno 2026.

ART. 1 - REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE

Possono partecipare agli esami coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti e titoli:

PER I CANDIDATI ALL'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA

a) che abbiano conseguito l'attestato di frequenza del corso di formazione iniziale avviato prima del 6 aprile 2024:

- età non inferiore a diciotto anni;
- diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno 5 anni;
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
- patente di guida della categoria B normale o speciale, in corso di validità, di cui non sia stata disposta la sospensione o la revoca;
- attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per insegnante di teoria.

b) che abbiano conseguito l'attestato di frequenza del corso di formazione iniziale avviato dopo il 6 aprile 2024:

- età non inferiore a diciotto anni;
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
- patente di guida della categoria B normale o speciale, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana, in corso di validità, di cui non sia stata disposta la sospensione o la revoca;

- attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per insegnante di teoria.

PER I CANDIDATI ALL'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA

a) che abbiano conseguito l'attestato di frequenza del corso di formazione iniziale avviato prima del 6 aprile 2024:

- età non inferiore a ventuno anni;
- diploma di istruzione di secondo grado, anche triennale;
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
- patente di guida, in corso di validità, di cui non sia stata disposta la sospensione o la revoca, comprendente alternativamente:
 - 1) almeno le categorie A, B, CE e D, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione;
 - 2) almeno le categorie B, CE e D, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione;
 - 3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, al fine di garantire la possibilità di accedere all'esercizio dell'attività di impresa di autoscuola, per la quale è necessario possedere le abilitazioni di insegnante e di istruttore;
- attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per istruttore di guida.

b) che abbiano conseguito l'attestato di frequenza del corso di formazione iniziale avviato dopo il 6 aprile 2024:

- età non inferiore a ventuno anni;
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
- patente di guida, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana, di cui non sia stata disposta la sospensione o la revoca, comprendente alternativamente almeno le categorie:
 - 1) BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di istruttore di guida per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
 - 2) A, BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di istruttore di guida per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
 - 3) BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di istruttore di guida per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;
 - 4) A, BE, CE, e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di istruttore di guida per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D, e DE, nonché per la loro revisione;
 - 5) BE e CE speciali, per l'abilitazione di istruttore di guida ai soli fini dell'avvio dell'attività di autoscuola, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.;
- attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per istruttore di guida.

Si precisa che i titoli di studio conseguiti all'estero, per essere considerati equivalenti, devono essere stati rilasciati da scuole ufficiali del sistema educativo straniero ed essere presentati unitamente alla "Dichiarazione di valore in loco" rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica italiana nel Paese dove è stato conseguito il titolo estero.

I requisiti sopra elencati debbono essere posseduti alla presentazione della domanda di partecipazione, a pena di esclusione.

ART. 2 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Coloro che intendono sostenere gli esami per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida di autoscuola devono inoltrare apposita domanda, senza vincolo di residenza in un comune della provincia di Perugia, unicamente mediante posta elettronica certificata (PEC), che riporta per sua natura la data e l'orario di arrivo, al seguente indirizzo: **provincia.perugia@postacert.umbria.it tassativamente dalle ore 8:00 del 4 giugno 2026 alle ore 13:00 del 10 giugno 2026.**

Si potrà utilizzare anche la posta elettronica certificata di un altro soggetto, tenendo comunque presente che la Provincia di Perugia la utilizzerà per inviare eventuali comunicazioni al candidato.

Non verranno accettate altre modalità per la presentazione di tale istanza e saranno rigettate quelle inviate oltre l'orario e la data indicati.

Non potranno inoltrare domanda coloro che hanno in corso analoga istanza presso altre Province e Città Metropolitane.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- modello autocertificazione per istanze in bollo inviate a mezzo Pec (scaricabile dal sito);
- ricevuta attestante l'avvenuto versamento di Euro 50,00 (**nel caso di richiesta contestuale di entrambi le abilitazioni deve essere effettuato un versamento cumulativo di Euro 100,00**) attraverso il sistema di pagamento elettronico PagoPA disponibile al seguente Link:
<http://www.provincia.perugia.it/pagopa/gestionedemaniotrasporti/oneridiistruttoriaperesame>;
- copia fronte/retro della patente di guida in corso di validità;
- copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- copia dell'/degli attestato/i rilasciato/i dal soggetto attuatore dell/i corso/i di formazione iniziale di cui agli artt. 2 e 7 del D.M. 17/2011 e s.m.i.;
- copia fronte/retro della carta o permesso di soggiorno (solo per cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea);
- se titolo di studio conseguito all'estero, presentare copia dello stesso corredato della relativa traduzione unitamente alla Dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica italiana nel Paese dove è stato conseguito il titolo estero;
- per coloro che chiedono l'estensione copia dell'attestato di insegnante di teoria o di istruttore di guida;
- per i candidati con disabilità o con diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente per l'accertamento della condizione di disabilità o DSA, nonché indicazione della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza. Tali elementi saranno valutati e disposti dalla Commissione d'esame con criteri di ragionevolezza e nella salvaguardia dei principi fondamentali in tema di non riconoscibilità degli elaborati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato, a pena di esclusione, mediante l'apposizione della propria firma autografa.

Non verranno prese in considerazione le domande di partecipazione compilate solo parzialmente o erroneamente o mancanti degli allegati richiesti.

In tali casi la Provincia di Perugia provvederà a darne comunicazione all'interessato. La domanda potrà essere ripresentata integralmente, sempre a mezzo Pec, non più di una volta mediante nuova istanza, entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di irregolarità.

Qualora la domanda dovesse essere rigettata per qualsiasi motivo il versamento effettuato non verrà rimborsato.

ART. 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELLE PROVE DELL'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA

L'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria verte sulle discipline elencate nell'allegato 1 al D.M. 26/1/2011 n. 17 e s.m.i. e si articola in quattro prove:

- a) il candidato compila due schede d'esame, di trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di 30 minuti. Non è ammesso alla prova successiva il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di sessanta domande, un numero di errori superiore a due;
- b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo massimo di tre ore, come stabilito dalla Commissione d'esame, tre temi estratti a sorte dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'esame, inseriti in apposite buste anonime e scelti tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. E' ammesso alla terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascun tema non inferiore a cinque e, complessivo sui tre temi, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
- c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione. E' ammesso alla quarta prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
- d) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

Ciascuna delle prove di cui alle lettere b), c) e d) in caso di esito negativo può essere sostenuta più volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova di cui alla lettera a).

L'istruttore di guida già abilitato che intende conseguire l'abilitazione di insegnante di teoria sostiene l'esame per l'estensione dell'abilitazione consistente nelle prove sopra indicate per l'abilitazione di insegnante di teoria, con esclusione della prova di cui alla lettera a).

ART. 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELLE PROVE DELL'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA

L'esame per l'abilitazione di istruttore di guida verte sulle discipline elencate nell'allegato 2 al D.M. 26/1/2011 n. 17 e s.m.i. e si articola in tre prove:

- a) il candidato compila due schede d'esame, di trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di 30 minuti. Non è ammesso alla prova successiva il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di sessanta domande, un numero di errori superiore a due;
- b) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. E' ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. In caso di esito negativo è possibile ripetere la prova, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prova di cui alla lettera a);
- c) il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione:
 - capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
 - capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;

- capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D, a scelta della Commissione, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;
- capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D, a scelta della Commissione, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione.

I veicoli utilizzati per le prove pratiche devono essere idonei all'attività di autoscuola, conformi alle caratteristiche tecniche richieste per i veicoli utili a conseguire le patenti di categoria A, B, C, CE, e D prescritte dall'allegato II, lettera B del D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 (a spese del candidato interessato). I veicoli utilizzati devono essere dotati di copertura assicurativa adeguata all'uso specifico cui sono destinati (esame per istruttore di autoscuola) anche limitatamente ai giorni di espletamento delle prove d'esame.

Per lo svolgimento delle prove pratiche tutti i veicoli sono condotti da un componente della Commissione, titolare di patente adeguata alla guida del veicolo scelto, che funge da allievo.

Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova pratica prevista non inferiore a cinque su dieci e, complessivo, sulle due o tre prove, non inferiore a dodici su venti o diciotto su trenta, rispettivamente per il caso che le prove pratiche siano da svolgersi con l'impiego di due o tre tipologie di veicoli.

In caso di esito negativo è possibile ripetere la prova, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prova di cui alla lettera a).

I candidati al conseguimento dell'abilitazione ai soli fini dell'avvio dell'attività di autoscuola, in possesso delle categorie di patenti BE e CE speciali, sostengono la prova a quiz e la prova orale.

L'insegnante di teoria già abilitato che intende conseguire l'abilitazione di istruttore di guida sostiene l'esame per l'estensione dell'abilitazione consistente nelle prove sopra indicate per l'abilitazione di istruttore di guida, con esclusione della prova di cui alla lettera a).

L'istruttore di guida già abilitato per l'istruzione al conseguimento di alcune categorie di patenti che intende estendere la propria abilitazione ad altre categorie di patenti frequenta un corso di formazione pratica e sostiene un esame integrativo solo pratico sui veicoli corrispondenti al tipo di abilitazione richiesta.

Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova prevista non inferiore a sei su dieci.

Qualora l'esame integrativo consista nella dimostrazione di capacità di istruzione alla guida sia su motociclo di categoria A che su autobus, in caso di esito negativo della seconda prova è possibile ripeterla, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dalla data di superamento della prima.

Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno parlare fra di loro né consultare libri, manoscritti, appunti, smartphone, smartwatch, tablet o altri strumenti informatici o telematici. I candidati che verranno sorpresi a contravvenire a tale disposizione saranno immediatamente allontanati dall'aula e la loro prova di esame sarà annullata.

Gli elenchi dei risultati delle singole prove dei candidati, identificati con il numero di protocollazione attribuito al momento della ricezione della domanda di ammissione mediante Pec, saranno pubblicati sul portale della Provincia di Perugia, con valore di notifica agli interessati.

ART. 5 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

Tutti i candidati ammessi a sostenere gli esami saranno convocati con almeno 15 giorni di preavviso dalla data della prima prova, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale del calendario, precisando il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento degli esami: <https://www.provincia.perugia.it/esame-lesercizio-professione-insegnante-istruttore-scuola-guida>.

Si precisa che nelle suddette comunicazioni i candidati saranno identificati esclusivamente con il numero di protocollazione, attribuito a seguito di ricezione della domanda di ammissione mediante posta elettronica certificata (PEC).

Agli esclusi sarà data comunicazione motivata tramite Pec.

La mancata presenza alla prova nel giorno stabilito è considerata rinuncia alla prova stessa. Il versamento per oneri di istruttoria non è rimborsabile.

Se l'assenza è dovuta a causa di forza maggiore, attestata con valida documentazione da far pervenire alla segreteria della Commissione nel termine perentorio di 5 giorni successivi alla data della prima prova d'esame da sostenere, a richiesta dell'interessato, il versamento per oneri di istruttoria può essere imputato alla successiva sessione utile. In tal caso è fatta salva la domanda di ammissione già presentata. L'interessato dovrà dare comunicazione tramite Pec della volontà di partecipare agli esami. La suddetta facoltà è esercitabile solo per una volta.

ART. 6 - RILASCIO DEGLI ATTESTATI

Al termine di tutte le prove d'esame la Commissione predispone l'elenco dei partecipanti, identificati con il numero di protocollazione della domanda, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del punteggio conseguito nelle varie prove. L'elenco è pubblicato sul sito Internet della Provincia di Perugia. L'affissione ha valore di notifica agli interessati.

Gli attestati di abilitazione sono rilasciati dal Dirigente del competente Servizio della Provincia sulla base delle risultanze dei verbali di esame trasmessi dalla Commissione.

Il rilascio degli attestati avviene previa consegna all'Ufficio competente delle dovute marche da bollo.

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente bando si rinvia alla specifica normativa in materia.

ART. 7 - INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento è la Provincia di Perugia, nella persona del Presidente con sede in Piazza Italia, 11 – 06121 Perugia – tel. 075368.11 – email: urpprov@provincia.perugia.it – PEC: provincia.perugia@postacert.umbria.it

Responsabile della protezione dei dati: il Responsabile della protezione dei dati (RPD), cui ci si può rivolgere per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è raggiungibile al seguente indirizzo: Provincia di Perugia – Piazza Italia, 11 – 06121, Perugia – email: dpo@provincia.perugia.it

Base giuridica e finalità del trattamento: i dati personali saranno trattati dalla Provincia nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. Ai sensi dell'art. 2-ter del D.Lgs. 196/2003 la base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento UE è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto in mancanza di esso non sarà possibile definire il presente procedimento.

Oggetto del trattamento: saranno oggetto del trattamento i dati personali presentati nella domanda o eventualmente comunicati con documenti integrativi della stessa.

Destinatari e modalità del trattamento: i dati forniti saranno trattati dal personale in servizio presso il Servizio Progettazione Viaria Espropri e Demanio - Ufficio Trasporti - in qualità di autorizzati o responsabile del trattamento. I dati saranno trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Alcuni dati personali potranno essere pubblicati nella sezione *Trasporti* accessibile dal sito web della Provincia (*Aree tematiche*) ed ivi rimanere esposti per il tempo previsto dalle normative vigenti, nonché nella sezione *Amministrazione Trasparente* per le finalità di trasparenza e per la durata prevista dal D.Lgs. 33/2013. In tale ultimo caso i dati saranno indicizzati da motori di ricerca.

Trasferimento dei dati: la Provincia potrà comunicare i dati personali anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.

L'Ente potrà acquisire d'ufficio altri dati e informazioni, anche di carattere giudiziario ex art. 10 Reg. (UE) 2016/679), per verificare le dichiarazioni presentate dai richiedenti. La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall'Ente avverrà su server ubicati all'interno dell'Ente stesso e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all'estero o in Paesi non appartenenti all'UE.

Periodo di conservazione: i dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti in base dagli obblighi di archiviazione o imposti da specifiche normative.

Diritti degli interessati: gli interessati hanno il diritto in qualunque momento, di ottenere, nei casi previsti, l'accesso agli stessi e la rettifica o la cancellazione, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento o revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti dei dati non obbligatori (art. 15 e ss. del Regolamento UE).

Esercizio dei diritti degli interessati: le suddette richieste potranno essere rivolte al RPD presso la Provincia e, a tal fine, potrà essere utilizzato il modello pubblicato nel sito del Garante nelle sezioni "Modulistica" e "Modello per l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali".

Diritto di reclamo: gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento potranno proporre reclamo al Garante ai sensi dell'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

ART. 8 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Eventuali ulteriori informazioni in merito agli esami di cui al presente bando potranno essere richieste alla:
Provincia di Perugia – Servizio Progettazione Viaria Espropri e Demanio – Ufficio Trasporti
Via Palermo 21/C Perugia
Tel. 075 3681075/498
E-mail: autoscuole@provincia.perugia.it

Ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento sul rapporto tra i cittadini e l'amministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi", approvato con Delibera Consiliare n. 11 del 7 febbraio 2013, la responsabile dell'istruttoria della presente attività amministrativa è la Dott.ssa Daniela Aguzzi.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**
Ing. Andrea Rapicetta
Documento informatico firmato digitalmente